

DIREZIONE SANITA'

sanita@regione.piemonte.it

sanita@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n. *

Torino, *

Classificazione 14.100.20 4/2019A/A14000

Ai Direttori Generali

Aziende Sanitarie Locali

protocollo@pec.aslcittaditorino.it

aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

protocollogenerale@pec.asl.novara.it

protocollo@pec.aslvco.it

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

aslcn2@legalmail.it

protocollo@pec.asl.at.it

aslal@pec.aslal.it

e p.c. Ai Direttori Generali

Aziende Sanitarie Ospedaliere

protocollo@pec.cittadellasalute.to.it

aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it

AOU.sanluigi@legalmail.it

protocollo@pec.aou.no.it

aso.cuneo@cert.legalmail.it

asolessandria@pec.ospedale.al.it

Ai Presidi Ex art. 41 – 43 L. 833/1978

Ai Legali Rappresentanti della Case di
cura accreditate

Ai Legali Rappresentanti delle Strutture
ambulatoriali accreditate
della Regione Piemonte

Al CSI Piemonte

LORO SEDI

Mezzo trasmissivo: PEC

OGGETTO: Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.: precisazioni a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 113/18, convertito con legge n. 132/18 cd. "Decreto sicurezza"- Problematiche relative all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di alcune categorie di cittadini stranieri.

In seguito all'entrata in vigore del DL n. 113/18, convertito con legge n. 132/18 concernente *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica"*, l'introduzione di nuove fattispecie e le intervenute modificazioni del quadro normativo vigente in materia rende necessaria una interpretazione coordinata delle nuove norme con la copiosa legislazione previgente.

In particolare sembra opportuno fare chiarezza, per una omogenea applicazione sul territorio regionale, sul diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In particolare, sono state portate in evidenza le seguenti possibili problematiche:

- a) mancata iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale in ragione dell'assenza di iscrizione anagrafica;
- b) mancata iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- c) mancata iscrizione al SSN dei titolari di alcune delle nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal DL n. 113/18, in particolare del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- d) mancata iscrizione al SSN dei titolari di protezione internazionale o umanitaria e di minori stranieri accompagnati e non accompagnati privi di permesso di soggiorno".

Fatte salve le disposizioni già impartite con nota circolare prot. n. 484 del 09/01/2019 recante "Protratta Emergenza Immigrati dall' Africa Settentrionale", **si forniscono al riguardo le seguenti indicazioni operative:**

1) Iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale in assenza di iscrizione anagrafica

Come noto, il DL n. 113/18, convertito con legge n. 132/18, ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur essendo considerato documento di riconoscimento, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica.

Tale modifica, tuttavia, non incide in alcun modo sul diritto all'iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale privi di iscrizione anagrafica.

Lo stesso DL n. 113/18, infatti, precisa e garantisce espressamente ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti nel luogo di domicilio (art. 5, co. 3, D.lgs. n. 142/2018, come modificato dal DL n. 113/18 convertito con legge n. 132/18).

Inoltre, si ricorda come non siano state modificate le disposizioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999, che stabiliscono che il cittadino straniero è iscritto presso la ASL *"nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora"*, specificando che *"in mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno"*.

Con riferimento all'individuazione del luogo di domicilio dei richiedenti asilo, si ricorda come l'art. 5, D.lgs. n. 142/15 stabilisca ai commi 1 e 2 che:

- e) per i richiedenti asilo accolti in un centro di prima accoglienza o in un CAS o trattenuti in un CPR, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio;
- f) per tutti gli altri richiedenti asilo, il luogo di domicilio è quello dichiarato alla questura al momento della domanda di protezione internazionale, e riportato nel permesso di soggiorno o nella ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda.

Ove sul permesso di soggiorno non sia indicato il domicilio, come accade nel caso dei permessi di soggiorno elettronici, e il richiedente non sia accolto in un centro di prima accoglienza o in un CAS, l'iscrizione al SSN dovrà avvenire sulla base dell'autodichiarazione (*allegato 1) di effettiva dimora e/o di domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL territorialmente competente.

Analogamente, qualora il richiedente asilo abbia trasferito il proprio domicilio e sul permesso di soggiorno sia indicato ancora il vecchio domicilio, l'iscrizione dovrà avvenire sulla base dell'autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL territorialmente competente (*allegato 1).

Si sottolinea come, ai fini della dimostrazione del domicilio, non possa essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva non prevista dalla legge, come ad esempio la dichiarazione di ospitalità, il contratto di affitto, la cessione di fabbricato, in quanto ai fini dell'individuazione del domicilio rileva il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, e non il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che definisce invece la sua residenza (codice civile, art. 43).

Si ricorda infine che, oltre al permesso di soggiorno per richiesta asilo, sono validi ai fini della dimostrazione dello status di richiedente asilo:

- g) la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del C3, che ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 142/2015 "*costituisce permesso di soggiorno provvisorio*";
- h) il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- i) il ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione internazionale.

2) Durata dell'iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale

Per ciò che concerne la durata dell'iscrizione al SSN, si ricorda come debba essere assicurata la continuità assistenziale, garantendo il mantenimento dell'iscrizione anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'art. 34 D.lgs. n. 286/98 stabilisce infatti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSN e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale anche gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per richiesta asilo.

L'Accordo Stato Regioni del 2012, richiamando l'art. 42 DPR n. 394/99, prevede inoltre che l'iscrizione è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale.

Preme evidenziare che sulla ricevuta rilasciata al richiedente protezione internazionale al momento del rinnovo del permesso di soggiorno non viene sempre riportato il periodo di validità e che spesso i tempi di attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno per richiesta asilo, che ha sempre durata semestrale, sono anche di tre - quattro mesi. In tale periodo, il cittadino straniero è comunque regolarmente soggiornante, con la conseguenza che deve essere garantito il mantenimento dell'iscrizione al SSN.

In tale senso appare opportuno richiamare che, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000, *“l'iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno che prevede iscrizione obbligatoria), pur in assenza di iscrizione alla ASL. Conseguentemente, in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al SSN ma altresì erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie.”*

3) Iscrizione al SSN dei titolari delle nuove tipologie di permesso di soggiorno

L'art. 34, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 286/98, come modificato dal DL n. 113/18, convertito con legge n. 132/18, stabilisce che hanno l'obbligo di iscrizione al SSN e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, i titolari delle nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal decreto stesso:

- Permesso di soggiorno per cure mediche (D.lgs. n. 286/1998, art.19, co.2 lett. d-bis): tale permesso non è da confondere con l'omonimo permesso per cure mediche, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 286/1998, che non prevede l'iscrizione al SSN.
- Permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato ai sensi dell'art. 1, co. 9 del DL n. 113/18 (regime transitorio), art. 18, D.lgs. n. 286/98 (protezione sociale), art. 18-bis D.lgs. n. 286/98 (vittime di violenza domestica) o art. 22 co. 12 quater D.lgs. n. 286/98 (particolare sfruttamento lavorativo), per eccezionale calamità (art. 20 bis TUI) e per particolare valore civile (art. 42-bis TUI).
- Permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. n. 25/2008, nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale, ma non si possa procedere con l'espulsione o il respingimento in quanto sussistono rischi che il cittadino straniero sia oggetto di persecuzioni o di tortura nel Paese d'origine (art. 19, commi 1 e 1.1. del D.lgs. n. 286/98).

4) Iscrizione al SSN dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, dei minori non accompagnati e di minori figli di genitori in condizione di irregolarità e accesso alle cure degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno

Si evidenzia come siano state altresì segnalate problematiche nell'iscrizione al SSN dei titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, benché la normativa in materia non sia stata modificata in alcun modo dal DL n. 113/18, convertito con legge n. 132/18.

Si registrano altresì difficoltà nell'accesso all'assistenza sanitaria dei titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL n. 113/18. Ai titolari di tali tipologie di permesso, in quanto regolarmente soggiornanti e già iscritti al SSN, deve essere garantita la continuità assistenziale.

In ogni caso si ricorda inoltre che l'art. 34, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 286/98 stabilisce che *“hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento”*: dunque i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo hanno diritto all'iscrizione al SSN, qualora abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti al Centro per l'Impiego.

Resta infine largamente inapplicata la norma che prevede l'iscrizione al SSN dei *“minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”* (art. 34, c. 1, lett. b-bis D.lgs. n. 286/98). Si ricorda altresì che la legislazione non ha apportato alcuna modifica in merito all'iscrizione al SSN dei minori figli di genitori in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, che hanno diritto all'assegnazione del pediatra di libera scelta come esplicitato nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) pubblicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

Inoltre, la legislazione non ha apportato alcuna modifica all'art. 35, co. 3 del D.lgs. n. 286/1998, recante disposizioni in merito all'assistenza sanitaria per stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, nei confronti dei quali continuano ad essere garantite *“le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva” mediante apposito tesserino STP*”.

Le indicazioni così fornite, corredate dalla corretta applicazione delle norme efficaci in materia, possono essere, per comodità di consultazione, riassunte come segue:

1. Garantire l'iscrizione al SSR dei richiedenti protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o altra documentazione attestante lo stato di richiedente protezione internazionale (cedolino, modulo C3, ricevuta attestante la presentazione del C3, attestato nominativo, o ricorso avverso il diniego di protezione internazionale) e di codice fiscale alfanumerico o numerico;
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, garantire l'iscrizione al SSR dei richiedenti asilo e dei cittadini stranieri titolari di altre tipologie di permesso di soggiorno per i quali è prevista l'iscrizione al SSR, in forza della presentazione dell'autodichiarazione di effettiva dimora o domicilio;
3. Garantire il mantenimento dell'iscrizione al SSR ai richiedenti protezione internazionale e ai cittadini stranieri già iscritti al SSR in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, anche nei casi in cui il cedolino o altro documento in possesso del cittadino straniero non riporti la durata dello stesso;
4. Garantire l'iscrizione al SSR ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno per cure mediche (D.lgs. n. 286/1998, art.19, co. 2 lett. d-bis), casi speciali, protezione speciale, nonché dei titolari di protezione internazionale o umanitaria e dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale, e dei minori figli di genitori non in regola con le norme relative al soggiorno (STP) (*).

(*)deliberazione Giunta Regione Piemonte n. 34-1198 del 16 marzo 2015 “Recepimento iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno” e relativa Circolare di attuazione prot. n. 10717 del 28.5.15 relative ai minori extracomunitari irregolari (**cod. STP**) e ai minori provenienti da **Paesi neocomunitari (cod. ENI) e di Libera Circolazione Area Shengen**, stabilmente presenti sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi), ma che non riescono a soddisfare i requisiti per l’iscrizione al SSR e siano sprovvisti della team del Paese di provenienza.

Si richiede la collaborazione delle AASSLL del territorio affinché garantiscano l’applicazione delle presenti indicazioni operative ai fini dell’omogenea interpretazione della normativa vigente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziando si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Danilo BONO

*(Il presente documento è sottoscritto con
Firma Digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
82/2005)*

FD/MDS